



SETTORE COMMERCIO

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07.03.1991.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera consiliare n. 18 del 18.03.2003, è fatta salva la competenza della Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di modifica del Mercatino, nell'ambito della programmazione generale delle iniziative di commercio su aree pubbliche.
3. Non costituiscono modifiche al presente Regolamento le eventuali variazioni rispetto all'ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e al numero di posteggi, nonché l'istituzione di ulteriori aree in cui è consentita la medesima tipologia di attività.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

1. Nell'ambito del Mercatino è consentita la vendita di oggetti di antiquariato, cose antiche ed usate, oggettistica antica, oggetti da collezione in genere, libri e stampe.
2. L'elencazione completa è contenuta nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. E' tassativamente vietata la commercializzazione di prodotti non rientranti nelle tipologie ammesse.

ARTICOLO 3 – GIORNO, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 in merito alle eventuali modifiche, il Mercatino si svolge l'ultimo sabato di ogni mese, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nell'ambito dell'area ubicata in Via Vittorio Veneto tra Via Mattei e Via Gobetti (Passeggiata del Cimitero). Nel periodo di vigenza dell'ora legale l'orario è protratto sino alle 19.30.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE DI OPERATORI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare sia gli operatori professionali, in possesso dei requisiti di cui al punto seguente, che operatori non professionali (hobbisti).
2. Gli operatori professionali devono essere in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Si intende valida sia l'autorizzazione in forma itinerante, prevista dall'articolo 28 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114, che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, a condizione che quest'ultimo titolo sia stato rilasciato da un Comune della Regione Lombardia.
3. Gli operatori professionali, qualora pongano in vendita cose antiche ed usate non di valore esiguo, devono essere in possesso della presa d'atto prescritta dall'articolo 247 del R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modifiche.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. E' vietata la vendita o l'esposizione di oggetti preziosi, armi o esplosivi.
2. E' vietata altresì la vendita di articoli aventi un valore unitario superiore a € 516,00 (cinquecentosedici/00).
3. Gli hobbisti non possono vendere reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, materiale archivistico avente più di cinquanta anni.

ARTICOLO 6 – COMPETENZA ORGANIZZATIVA

1. La gestione amministrativa del Mercatino è assegnata al Settore comunale competente in materia di commercio.
2. L'organizzazione potrà essere conferita anche ad un soggetto esterno cui affidare tutti gli aspetti gestionali, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative di riferimento in vigore.
3. Le modalità di gestione da parte del concessionario e i relativi costi devono essere determinati con apposito atto di convenzione.

ARTICOLO 7 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. Il numero dei banchi di vendita è pari a trenta, divisi in parti uguali tra gli operatori professionali e gli hobbisti.
2. Resta salva la facoltà di modificare il numero degli spazi e la relativa ripartizione tra gli operatori con successivo atto di Giunta.
3. Le dimensioni frontali e di profondità di ciascun posteggio sono fissate, in relazione alla disponibilità di spazio pubblico, con provvedimento di Giunta. I posteggi non potranno comunque essere superiori in larghezza a metri 8,00 e in profondità a metri 4,00. La superficie è calcolata in base alla proiezione verticale della massima sporgenza.
4. I posteggi dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno 50 centimetri, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.

ARTICOLO 8 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati possono presentare richiesta di partecipazione al Mercatino in qualità di operatori professionali o di hobbisti.
2. Le richieste avanzate sono funzionali alla redazione di graduatorie separate, in base alla qualifica posseduta dal richiedente, per determinare l'assegnazione degli spazi in concessione e l'eventuale lista degli aspiranti all'assegnazione di posteggi.
3. I posteggi riservati agli operatori professionali devono essere conferiti mediante l'indizione di un bando di concorso, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, secondo le procedure ed i criteri previsti dalla Legge regionale n. 15 del 21.03.2000 e dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, cui si rimanda integralmente.
4. La richiesta di assegnazione del posteggio deve essere corredata, qualora l'operatore professionale ponga in vendita cose antiche e usate di valore non modico, da dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante gli estremi di rilascio della relativa presa d'atto da parte del Comune di residenza, per le persona fisiche, o di sede legale per le società di persone;
5. Le richieste di partecipazione da parte degli operatori non professionali, legalizzate secondo le normative vigenti in materia di imposta di bollo, devono essere presentate al Protocollo Generale dell'Ente o pervenire con raccomandata a/r.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- I dati anagrafici ed il codice fiscale;
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del R.D. 773/1931;
- Di non svolgere professionalmente attività commerciale;

- Di impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e quelle di pubblica sicurezza relative al commercio di cose antiche o usate.

I criteri di formazione della graduatoria sono determinati dall'ordine cronologico di presentazione o spedizione della domanda.

6. Per entrambe le categorie di operatori la data di presentazione della richiesta, qualora inoltrata mediante raccomandata a/r, è comprovata dal timbro postale dell'Ufficio accettante. La data e l'ora riportate determinano la precedenza tra le domande;
7. Le richieste pervenute successivamente all'assegnazione dei posteggi disponibili, effettuata sulla base delle due graduatorie, saranno utilizzate per la formazione dei rispettivi elenchi degli aspiranti all'assegnazione (spuntisti).
8. Le due graduatorie degli spuntisti saranno formate in base ai seguenti criteri di priorità:
 - **Operatori non professionali:**
 - 1° **criterio:** maggior numero di presenze maturate nel mercatino;
 - 2° **criterio:** ordine di presentazione e/o spedizione della richiesta.
 - **Operatori professionali**
 - 1° **criterio:** maggior numero di presenze maturate nel mercatino;
 - 2° **criterio:** anzianità di iscrizione al Registro Imprese (o all'abrogato Registro Ditte).
 - 3° **criterio:** anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione al Registro Imprese (o all'abrogato Registro Ditte).
 - 4° **criterio:** ordine di presentazione e/o spedizione della richiesta.
9. In caso di perfetta parità dei requisiti, si procederà al sorteggio con modalità atte a garantire trasparenza e imparzialità.

ARTICOLO 9 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il Settore competente rilascia apposito atto di concessione del posteggio, nel quale sono specificate le generalità del titolare, la qualifica del medesimo (operatore professionale oppure hobbista), il numero di posteggio e le dimensioni del medesimo.
2. La concessione ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

ARTICOLO 10 – SUBINGRESSO

1. Restano ferme per gli operatori professionali, in quanto compatibili, le disposizioni relative al subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, contenute nell'articolo 7 della Legge Regionale 15/2000.
2. Il subentrante ha diritto alla reintestazione del posteggio e all'acquisizione dei titoli di priorità del dante causa.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area del Mercatino è consentito solo per le operazioni di carico e scarico, salvo che i mezzi costituiscano parte

integrante del banco di vendita. In ogni caso l'ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall'automezzo, non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.

2. Le operazioni di scarico devono essere completate entro le ore 08.30, salvo diversa indicazione del servizio di Polizia Locale.
3. Gli operatori sono responsabili dei danni da loro cagionati all'area, agli altri operatori e ai frequentatori del mercatino. Sono inoltre tenuti ad improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
4. L'Amministrazione comunale non può essere chiamata in causa qualora siano riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli operatori.
5. Tutti gli operatori, compresi gli hobbisti, sono tenuti ad indicare chiaramente ed in maniera ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante apposito cartellino o modalità equivalente.
6. E' vietato l'uso di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora, ad eccezione degli operatori che pongono in vendita articoli audiovisivi (dischi, musicassette, compact disc e simili). In quest'ultimo caso la tonalità deve essere contenuta e non deve arrecare disturbo alla quiete.
7. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.

ARTICOLO 12 – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

1. Le presenze sono rilevate dagli operatori della Polizia Locale, sulla base degli elenchi dei concessionari di posteggio e degli operatori iscritti in spunta.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio è revocato:
 - a) Qualora l'operatore, nel corso dell'anno solare, totalizzi un numero di assenze non giustificate superiore a sei, salvo motivazioni riconducibili a malattia, gravidanza o prestazione di servizio militare o sostitutivo civile;
 - b) Qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa commerciale e/o di pubblica sicurezza;
 - c) Per mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio della concessione di posteggio;
 - d) In caso di subingresso, limitatamente agli operatori professionali:
 - Per atto tra vivi: qualora non sia comunicato l'avvenuto subentro entro quattro mesi dalla data di decorrenza del trasferimento in proprietà o gestione del posteggio;
 - Per causa di morte: qualora l'avente diritto non presenti la comunicazione di reintestazione entro un anno dall'apertura della successione ereditaria;
 - e) Per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento
2. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

ARTICOLO 14 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. Dopo le ore 08.30 il personale della Polizia Locale provvederà a coprire i posteggi eventualmente vacanti, attingendo in primo luogo alla corrispondente lista di aspiranti in base alla ripartizione tra operatori professionali ed hobbisti.
2. Eventuali aspiranti non iscritti in spunta potranno partecipare alle operazioni di assegnazione, senza tuttavia poter vantare in futuro le presenze effettuate come titoli di priorità. Tali operatori saranno collocati dopo quelli regolarmente iscritti nella lista corrispondente.
3. Qualora al termine delle operazioni di spunta dovessero risultare spazi ancora vacanti nell'ambito di una delle due aree, gli stessi potranno essere assegnati anche ad operatori appartenenti all'altra graduatoria, sempre rispettando i criteri di priorità fissati dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – SANZIONI

- a) Fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 per le violazioni commesse dagli operatori professionali, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500.
- b) Il procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge regionale 05.12.1983 n. 90.

ARTICOLO 16 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.
2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente Regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il Regolamento del Mercatino dell'Antiquariato, approvato con Delibera consiliare n. 10 del 07.03.1991.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dal vigente Statuto comunale.

ARTICOLO 18 – FORME DI PROMOZIONE E CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI

1. L'Amministrazione comunale adotta le opportune forme di promozione ed informazione in merito allo svolgimento del Mercatino, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore e/o con il soggetto eventualmente assegnatario della gestione.
2. L'Amministrazione promuove inoltre forme di consultazione con gli operatori, la cittadinanza e le organizzazioni del settore, al fine di raccogliere proposte volte a migliorare l'organizzazione del Mercatino e le modalità di fruizione da parte della collettività.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI AMMESSI NEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Gli operatori sono tenuti a commercializzare esclusivamente i prodotti ricompresi nelle seguenti categorie:

A) Antiquariato cose vecchie ed usate:

Mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;

B) Oggetti da collezione:

Filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificienze, attrezzi da lavoro, statue e riproduzione di animali;

Gli hobbisti non possono vendere reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, materiale archivistico avente più di cinquanta anni.